

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - LAVORI PUBBLICI (IX)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE **ALDISIO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale della Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (<i>Urgenza</i>) (344).	1
PRESIDENTE	1, 2, 5, 10, 11, 12
BIAGGI	10
BORIN	9
CAMANGI	5, 8, 10
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	12
DE PASQUALE	7
DI GIANNANTONIO	10
DI NARDO	8
GAGLIARDI	8
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	2, 7, 9, 10, 11, 12
PREZIOSI COSTANTINO	9, 12
RAMPA, <i>Relatore per la II Commissione</i>	2
RIPAMONTI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	4, 9
SANNICOLÒ	9, 12
SCALFARO	7, 8, 9, 11
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	12

La seduta comincia alle 9,45.

Discussione del disegno di legge: Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri ».

Prima di dare inizio alla discussione, rivolgo il mio saluto, a nome di tutta la Commissione, ai colleghi della II Commissione che sono qui con noi per esaminare questo provvedimento.

Gli onorevoli colleghi sanno che il conflitto di competenza sollevato dalla IX Commissione (Lavori pubblici) aveva unicamente lo scopo di giungere ad una chiarificazione per quanto riguarda la assegnazione alla competenza delle Commissioni parlamentari dei provvedimenti che interessano contemporaneamente vari Ministeri. Ed è con questo spirito che la Commissione mi raccomandò di esprimere, in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, tale pensiero alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Camera. Di fronte alle decisioni della Giunta del regolamento, che non ha ritenuto di sancire la nostra competenza esclusiva, non abbiamo potuto far altro che prenderne atto, pur non essendo soddisfatti, della soluzione adottata.

Dopo questa premessa, che ho ritenuto necessaria, mi auguro che le due Commissioni riunite, svolgano un proficuo lavoro discutendo a fondo il provvedimento, sul quale è stata chiesta l'urgenza in considerazione della sua indiscussa portata di ordine sociale.

Il rappresentante del Governo, onorevole Mazza ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho chiesto subito la parola nella speranza di semplificare il lavoro delle due Commissioni riunite.

A seguito di una serie di colloqui privati da me avuti con dei componenti la II Commissione mi era sembrato che in alcuni di essi fosse sorto il dubbio che, nonostante la creazione di una apposita gestione speciale — per cui il ricavato dell'ammortamento va sempre reinvestito in costruzioni di alloggi per il personale esecutivo della guardia di pubblica sicurezza e dei carabinieri — che ad un certo momento l'Istituto divenisse proprietario del patrimonio.

Per eliminare ogni incertezza in proposito, ho fatto studiare il problema dagli uffici del Ministero, e questi ultimi, d'accordo con i tecnici, hanno formulato una nuova norma che dovrebbe essere inserita nel provvedimento come articolo 3-bis. Ne do lettura:

« Le somme corrispondenti alla quota di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione degli alloggi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 980, nonché dalla presente legge e da successive modificazioni ed integrazioni, che — giusta il disposto dell'articolo 379, comma secondo, del testo unico sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 — concorrono a formare il canone di locazione, dovranno essere — a mutui estinti — versate in un apposito fondo di bilancio, destinato alla costruzione di nuovi alloggi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

Il Comitato centrale dell'I.N.C.I.S., previsto dall'articolo 349 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è integrato da un rappresentante del Ministero dell'interno, il quale interviene alle sedute, con voto

deliberativo, allorché debbono trattarsi affari relativi ad alloggi riservati per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri ».

Questo articolo, apparentemente complicato, è stato redatto dai tecnici dell'ufficio legislativo dell'Istituto per le case popolari e dai nostri uffici e ciò, proprio, per eliminare e prevenire dubbi di qualsiasi genere.

Desidero assicurare le Commissioni che il Ministero dell'interno provvederà a modificare il relativo regolamento in modo che sia inserito anche il rappresentante dell'Arma dei carabinieri nella commissione che dovrà provvedere alla assegnazione degli alloggi.

Desidero aggiungere che se la Commissione lavori pubblici riterrà pleonastico l'articolo da me proposto, basterà che il giudizio stesso sia inserito a verbale ed io ritirerò l'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore per la II Commissione, deputato Rampa, ha facoltà di svolgere la relazione.

RAMPA, *Relatore per la II Commissione*. Il disegno di legge n. 344, proposto alla nostra approvazione, non intende soltanto appagare obiettive esigenze di funzionalità del servizio del Corpo di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, ma intende garantire, altresì, ai tutori dell'ordine migliori e più dignitose condizioni di vita.

Non si hanno, purtroppo, i dati definitivi sul fabbisogno di case per le categorie cui le provvidenze previste dal disegno di legge sono destinate, tuttavia, per comprendere e l'urgenza e l'entità del bisogno che giustificano più che sufficientemente l'iniziativa del Governo, potremmo ricordare l'inchiesta effettuata alla fine del 1957 da cui risulta che quattromila famiglie di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza, per complessive 11 mila persone, abitavano in alloggi tanto miseri e malsani da minare la salute e da compromettere insieme al prestigio della funzione la stessa dignità della persona. In verità si è cercato di rimediare a questa situazione, migliorando l'indennità di alloggio, che è stata portata da 548 a 6500 lire mensili; ma con ciò non può dirsi risolto il grave problema della abitazione che, ora, viene riaffrontato, sia pure tardivamente, ma con particolare impegno dal disegno di legge in esame, disegno di cui esistono, del resto, analoghi precedenti.

Infatti, il Governo ebbe già ad interessarsi di questo problema con la legge 27 dicembre 1953, n. 980, che ha dato risultati notevoli. In

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE — (INTERNI — LAV. PUB.) SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1958

proposito è bene rilevare che i risultati conseguiti con l'applicazione di questa legge sono più confortanti di quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento che stiamo esaminando perché, con i 3 miliardi allora messi a disposizione, non si costruiscono 747 alloggi, ma fra costruiti o in corso di costruzione o di progettazione si realizzeranno 1207 alloggi con 5989 vani.

Non meno significative e confortanti sono le previsioni che il nuovo intervento del Governo suggerisce. Infatti, pur lasciando all'onorevole Relatore per la Commissione dei lavori pubblici di insistere sui dati tecnici del disegno di legge, può essere interessante sottolineare che, secondo fondati calcoli, purché siano predisposti razionali piani tecnici, si potrebbe giungere alla costruzione complessiva di 2.300-2.400 alloggi, dal costo medio di lire 600 mila per vano, il che comporterebbe un canone mensile di affitto di lire 7-9 mila mensili.

Risultati che, per il loro indubbio valore, raccomanderebbero di per sé l'approvazione del disegno di legge.

Si deve, però, osservare che alcune disposizioni del disegno di legge potrebbero suscitare, a prima vista, alcune perplessità che, tuttavia, non reggono di fronte alle particolari finalità che il disegno di legge si propone.

È da rilevare, infatti, che anche in sede di discussione della citata legge n. 980 si sollevarono — nella Commissione interni — eccezioni sul disposto del primo comma dell'articolo 3 che recita « l'attività dell'I.N.C.I.S., in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1, sarà considerata come gestione autonoma con bilancio distinto ». In proposito dobbiamo osservare che l'autonomia di gestione e la distinzione di bilancio sono previsti, per i fabbricati in oggetto, dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 980, con riferimento al secondo comma dell'articolo 342 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152. L'espressione « gestione autonoma » è da intendersi in senso stretto e, cioè, come gestione separata da quella riguardante le costruzioni della generalità degli impiegati e da quella concernente le costruzioni per militari (Forze armate e Guardia di finanza).

Tali gestioni, create per particolari finalità, rientranti sempre nei compiti istituzionali dell'Ente, comportano, ai fini della separazione di bilancio, la distinzione dei risultati di particolari settori per fini determinati. E

lo scopo di ciò è da ricercare nella opportunità di conoscere i risultati conseguiti per i fini particolari fissati dal legislatore.

L'autonomia della gestione e la distinzione del bilancio concretano una gestione nettamente distinta da quella ordinaria dell'Istituto che non può ridursi ad una semplice distinzione contabile, ma postula una gestione separata e speciale alla quale devono far carico tutte le spese dirette all'immediato conseguimento dei fini particolari, nonché una quota di spese generali dell'I.N.C.I.S., per gli organi ed i servizi necessariamente comuni con la gestione generale.

Le gestioni autonome sono, peraltro, sprovviste di personalità giuridica che appartiene solo all'Ente, il che comporta la unicità del patrimonio nel suo complesso sia pure contabilmente distinto per alcuni settori specifici e, conseguentemente, un conto generale del patrimonio dell'Ente stesso che riassume le entità delle singole gestioni.

Quanto abbiamo esposto ci convince della validità del disposto di cui all'articolo 2 del presente disegno, anche se rileviamo, doverosamente, che l'autonomia di gestione si riflette sul problema dell'adeguamento dei fitti nel senso che le relative misure medie non potranno non risultare maggiori rispetto all'analogo canone degli stabili destinati alla generalità degli impiegati e ciò a motivo della più elevata consistenza, per quella gestione, di stabili di nuova costruzione con oneri finanziari di ammortamento molto più elevati.

Altre preoccupazioni potrebbero essere sollevate per certi disagi di carattere umano e sociale che il disposto dell'articolo 4, comma terzo, può indirettamente provocare fra gli assegnatari degli alloggi.

Infatti è vero che, secondo tale articolo, in caso di cessazione dal servizio, comunque motivata, o di trasferimento, l'assegnatario perde il diritto alla locazione; ed è anche vero che la prevista locazione semplice — al contrario di quanto avviene per altre categorie, o secondo le finalità generali che ispirano la legge-delega n. 447 sull'I.N.C.I.S. — non può essere trasformata in locazione a riscatto.

Ma le limitazioni citate trovano la loro giustificazione non soltanto nelle precedenti disposizioni legislative (articolo 343, secondo comma, del testo unico n. 1165 del 18 aprile 1938, articolo 18 del regolamento 27 novembre 1954, n. 1406) ma anche nella loro permanente rispondenza all'obiettiva esigenza dell'Amministrazione interessata che per comprensibili ragioni di ordine generale e particolare, deve poter disporre di alloggi

in numero tale da non compromettere la funzionalità dei servizi e l'efficienza della propria attività.

Certo, dette limitazioni verranno progressivamente contenute dalla crescente disponibilità di alloggi che, costruiti non più soltanto nei capoluoghi di provincia, ma anche in sedi periferiche, creeranno una maggiore possibilità di appagare, insieme con le esigenze dell'Amministrazione, anche quelle personali e familiari dei dipendenti.

Comunque, ci è stato assicurato che l'Amministrazione, usando dei propri poteri discrezionali, anche per l'avvenire, tenendo nel dovuto conto le eventuali situazioni di particolare disagio, le esaminerà con la necessaria sensibilità.

Il disegno di legge n. 344, presentato dal Governo, per le finalità generali che si propone e per le esigenze sociali che intende appagare, migliorando le condizioni di vita di benemerite categorie di dipendenti dell'Amministrazione degli interni e dell'Arma dei carabinieri, merita la nostra approvazione.

Mi permetto, quale relatore per la II Commissione, di segnalare alla attenzione del Governo:

1°) la necessità di adeguare il regolamento 27 novembre 1954, n. 1406, alla nuova legge; in particolare la revisione dell'articolo 4 che stabilisce la composizione delle commissioni di assegnazione degli alloggi, commissioni nelle quali dovrà essere chiamato a farne parte un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

2°) l'opportunità che l'I.N.C.I.S. predisponga piani tecnici organici che permettano il massimo di risparmio con il massimo di risultati qualitativi e quantitativi;

3°) l'opportunità che il decentramento delle costruzioni sia studiato, possibilmente, anche in relazione alle necessità degli interessati e non solo secondo stretti criteri di servizio;

4°) la necessità che il Ministero dell'interno provveda anche per altre categorie di dipendenti — e ciò è ovvio — indipendentemente dall'approvazione o meno dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 3 e dai risultati che potessero essere conseguiti con eventuali reinvestimenti, dopo i 35 anni di gestione previsti dal disegno di legge.

Con queste raccomandazioni al Governo, rinnovo l'invito alle Commissioni, qui riunite, perché vogliano approvare il disegno di legge.

RIPAMONTI, *Relatore della IX Commissione*. Ho già avuto occasione di esporre alla Commissione dei lavori pubblici che il di-

segno di legge n. 334 — che ricalca i principi della legge n. 980 del 27 dicembre 1953 — mira a garantire una adeguata abitazione al personale della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in concomitanza alle esigenze di servizio.

Con la legge n. 980, citata, vennero infatti stanziati lire 127.500.000 per 35 anni, che furono impiegate secondo le disposizioni della legge n. 408 del 2 agosto 1949, la quale dette la possibilità di realizzare alloggi per i dipendenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza, per un importo di tre miliardi di lire. Il costo medio, per ogni vano, secondo la relazione ministeriale, appare abbastanza elevato, mentre dai dati, che ha raccolto, relativi al precedente piano quasi ultimato, il risultato dal punto di vista tecnico-economico appare veramente notevole in quanto per la costruzione di 5.989 vani il costo globale sarebbe stato di 2.972.511.611 lire, pari cioè a lire 496 mila a vano.

Considerando una disponibilità di 240 milioni l'anno per 35 anni, è possibile attuare un programma per sei miliardi di lire e, calcolando un costo medio per vano di 550.000 lire, allineandosi cioè alla media dei costi della gestione I.N.A.-Casa, si potrebbero costruire 24.020 vani, pari a circa 10.900 alloggi, composti di due o tre vani, oltre i servizi.

I fondi necessari per i 2420 alloggi debbono essere reperiti dall'I.N.C.I.S., possibilmente presso la Cassa depositi e prestiti al tasso del 5,80 per cento. In tal modo si potrebbe arrivare ad un fitto oscillante dalle 7000 lire mensili, per gli alloggi di due vani più i servizi, alle 9000 lire per quelli di tre vani più i servizi, in luogo delle 9000 e 12 mila lire.

Circa la gestione speciale stabilita dal disegno di legge, è da ricordare che l'articolo 423 del testo unico, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, prevede già una gestione speciale per le case costruite per il personale dipendente dal Ministero della difesa. Ora, la finzione amministrativa alla quale si ricorre con questo provvedimento in esame serve a individuarne più che altro la destinazione specifica degli alloggi e la destinazione degli accantonamenti che debbono servire per il reinvestimento in alloggi da destinarsi alle stesse categorie di personale, in quanto quei fondi vanno iscritti nel conto patrimoniale della gestione speciale per le case del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri.

Dato quanto sin qui esposto può apparire pleonastico l'emendamento presentato dal Go-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE — (INTERNI — LAV. PUB.) SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1958

verno ma, essendo stata chiesta tale precisazione da alcuni componenti della II Commissione, non sono contrario al suo inserimento nel disegno di legge.

Quanto alla modifica, prevista dal secondo comma dell'articolo 3-*bis*, da apportare all'articolo 379 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica, approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, circa la composizione del comitato centrale, che verrebbe integrato da un rappresentante del Ministero dell'interno con voto deliberativo, quando si tratti di affari relativi agli alloggi destinati al personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza o dell'arma dei carabinieri, io ho dei dubbi. Basti pensare che l'I.N.C.I.S. ha le gestioni speciali relative al personale di vari ministeri, eppertanto secondo quanto proposto nell'emendamento del Governo si dovrebbe avere in seno al comitato un rappresentante di ogni singolo ministero, ciò che invece non è previsto dalla legge.

Desidero fare una raccomandazione: il Ministero dei lavori pubblici, che sovrintende all'attività dell'I.N.C.I.S., nell'esaminare il programma esecutivo vigili perché i costi vengano contenuti nel minimo indispensabile, e ciò sia per conseguire la massima utilità della legge, sia perché venga data dalla Cassa depositi e prestiti la priorità per il finanziamento di questo piano, al fine di ridurre al minimo i canoni mensili da corrispondere per l'alloggio, trattandosi di personale che gode di un trattamento economico piuttosto modesto.

Invito, pertanto, le Commissioni ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMANGI. Mi auguro che, tanto la questione di carattere generale che mi accingo ad esporre, quanto le eccezioni che solleverò, saranno valutate con la consueta obiettività da parte degli onerevoli colleghi, sia che facciano parte dell'una o dell'altra Commissione, visto che la portata del provvedimento è di interesse generale.

In occasione della discussione sulle dichiarazioni programmatiche dell'attuale Governo, riferendomi alla parte del programma che aveva attinenza con l'edilizia popolare, mi permisi di richiamare l'attenzione della Camera su una questione che da tempo andava dibattuta: la necessità di semplificare, dal punto di vista legislativo come da quello organizzativo e da quello funzionale, ogni questione che si riferisse a nuove costruzioni di alloggi.

Fra i tanti esempi di confusione, di disorganizzazione e di mancanza di coordinamento, mi permisi di citarne uno dei più evidenti: quello dell'edilizia riservata ai dipendenti dello Stato, che fa capo all'I.N.C.I.S., prendendo la mosca da quanto dice l'articolo 343 del testo unico sull'edilizia popolare, che definisce i compiti istituzionali dell'I.N.C.I.S.: « Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato civili e militari alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con sede in Roma, avente personalità giuridica e gestione autonoma ». Con ciò volli sottolineare che esiste, e non v'è dubbio, un Istituto, che ha il preciso ed esclusivo scopo di provvedere gli alloggi ai dipendenti dello Stato.

Che cosa è avvenuto con l'andar del tempo? È avvenuto che, nella più perfetta buona fede, le varie amministrazioni dello Stato, a seconda delle possibilità che a volta a volta si presentavano loro, hanno cominciato a provvedere direttamente agli alloggi per i propri dipendenti, indipendentemente dall'Istituto case per gli impiegati dello Stato, o collegandosi, in una maniera piuttosto confusa e complicata, con l'attività di questo Istituto.

E, così, son sorte le case per i dipendenti del Ministero della difesa, per le guardie di pubblica sicurezza, per i dipendenti del Ministero dei trasporti, delle poste, e via di seguito, dando luogo ad una situazione di confusione di cui non si comprende né la ragione tecnica, né quella funzionale, né quella amministrativa, né quella pratica.

Non sono riuscito a trovare una sola ragione che possa giustificare queste distinzioni fra i vari dipendenti dello Stato, ma sono giunto, per di più, a conclusioni nettamente negative perché in tal modo si crea una evidente ed inutile confusione da un lato e dall'altro un pericolo di ingiustizie e di privilegi inammissibili.

Perché questo pericolo di ingiustizie e di privilegi? Perché, mentre vi sono dicasteri che trovano più facilmente la chiave della cassaforte dello Stato, vi sono altri dicasteri che, invece, ci riescono più difficilmente. Il Ministero dell'interno, per esempio, è fra quelli che la trovano più facilmente; altri, invece, non sono egualmente abili. Ed allora accade che certe categorie di impiegati dello Stato finiscono per avere maggiori facilitazioni in ordine al tuttora angoscioso problema delle abitazioni, mentre altre categorie stentano molto di più per ottenere il soddisfacimento di questo loro bisogno. A tutto ciò, naturalmente, van-

no aggiunti la disfunzione, il disordine e il danno che derivano al buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Ecco, perché, in occasione della discussione sul programma del Governo alla Camera, prospettai la necessità di semplificare, se veramente si aveva intenzione di affrontare, con un programma di una certa entità, il problema dell'edilizia sovvenzionata.

Mi permisi di sottolineare la necessità di sgomberare il campo dalle sovrastrutture e dalla confusione, perché sovrastrutture e confusione impediscono lo sviluppo di un efficace ed organico piano di potenziamento dell'edilizia popolare.

Ebbi la soddisfazione di sentire che il Presidente del Consiglio condivideva questo mio parere e posso aggiungere, non per farmene uno sciocco vanto, che lo stesso Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sentì il bisogno di scrivermi una lettera per rallegrarsi che, finalmente, c'era qualcuno che sentiva la necessità di liberare il campo da tutti gli inutili ingombri, prima di affrontare in grande stile il problema dell'edilizia popolare.

Ora, invece, ci troviamo di fronte a un altro caso di questo genere, per cui si vuole continuare a fare della confusione senza alcuna necessità. Se ci fosse questa necessità, anche non condividendo il criterio, potrei rendermi conto dell'iniziativa. Ma qui, in sostanza, si vogliono costruire delle case unicamente per andare incontro alle necessità particolari di determinate categorie di dipendenti dello Stato, come sono le forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri. Ne consegue che si vuole derogare dalla norma generale che dispone la costruzione di nuove case solo nei capoluoghi di provincia, consentendo di edificare anche in altre località, quando se ne ravvisi la necessità. Ma per fare tutto questo non c'è bisogno di creare una gestione autonoma e di fare un regolamento a parte. Basta, soltanto, dare all'I.N.C.I.S. i mezzi per costruire questi alloggi, stabilire che gli alloggi costruiti con questi fondi vanno assegnati con precedenza a determinate categorie di impiegati; che le costruzioni avvengono secondo un piano territoriale predisposto dall'I.N.C.I.S. d'accordo col Ministero dell'interno e con quello dei lavori pubblici. Non c'è nessun bisogno di richiamare più volte, così come si fa nel progetto di legge, l'articolo 343 del testo unico; soprattutto non si vede la necessità di una gestione speciale che rappresenterebbe esclusivamente una complicazione amministrativa senza alcuna funzione.

Analogamente mi permetto di fare osservare che non c'è bisogno di dire — pure apprezzando, peraltro, la lodevole intenzione che ha suggerito l'articolo aggiuntivo — che, se l'I.N.C.I.S. avrà in avvenire dei fondi disponibili, dovrà impiegarli per costruire delle altre case per queste categorie dei dipendenti dello Stato, in quanto proprio questo è il fine istituzionale dell'I.N.C.I.S.

Credo quindi che, tutti d'accordo, dovremo fermare l'andazzo verso la confusione e cominciare con il mettere un po' d'ordine in questa materia. Il problema potrebbe essere risolto in una maniera molto semplice: basterebbe dire, all'articolo 1, che è autorizzato il limite d'impiego di 240 milioni di lire, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di case come previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408. E fermarsi a questo punto, poiché tutto il resto è superfluo, essendo sufficiente il solo richiamo all'articolo 1 della legge n. 408 per stabilire che quel contributo deve essere impiegato per la costruzione degli alloggi destinati ad uno scopo determinato. Ogni aggiunta è del tutto pleonastica.

In questo senso mi riservo di presentare un emendamento.

L'articolo 2 andrebbe, poi, sostituito con un altro articolo di questo tenore: « Gli alloggi, di cui al precedente articolo, saranno costruiti secondo un piano territoriale compilato dall'I.N.C.I.S. d'accordo col Ministero dell'interno e con quello dei lavori pubblici, e saranno assegnati con le consuete norme (non c'è bisogno di richiamare articoli di legge e di regolamento) dando la precedenza al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché ai sottufficiali, graduati e militari dell'arma dei carabinieri. Tali alloggi potranno essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di provincia. Per la costruzione degli alloggi medesimi valgono, in quanto applicabili, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1406 del 27 novembre 1954 », che si riferisce al personale della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri.

Gli articoli 3 e 4 possono essere soppressi mentre va mantenuto l'articolo 5, che riguarda la copertura e l'iscrizione in bilancio.

Così facendo, anche senza affrontare in maniera radicale il problema del riordinamento e della chiarezza, di cui parlavo poco fa, si comincerà con il mettere un po' d'ordine, o, almeno, a non aumentare il disordine.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE — (INTERNI — LAV. PUB.) SEDUTA DEL 4 DICEMBRE [1958]

Vorrei aggiungere che se non ci regolassimo in questa maniera, e cioè se non stabilissimo che questi alloggi saranno alloggi I.N.C.I.S. come tutti gli altri, con la sola clausola della precedenza nella assegnazione a quelle determinate categorie, si potrebbe arrivare alla situazione paradossale, che in qualche caso si è già verificata, per cui questi alloggi, destinati esclusivamente a specifiche categorie, rimangono vuoti in certe località quando non vi sia alcun carabiniere o agente di pubblica sicurezza che ne faccia richiesta. Del resto, a prescindere da questa considerazione, rimane il fatto dell'assoluta inutilità di una gestione a se stante, quando si possono realizzare gli stessi fini senza derogare alle norme di carattere generale, senza persistere nella deformazione strutturale di questi enti.

Concludendo, mi permetto di presentare questi emendamenti:

All'articolo 1: sopprimere tutta la parte che segue alle parole « n. 408 »; modificare l'articolo 2 nel senso che ho già esposto; sopprimere gli articoli 3 e 4; mantenere l'articolo 5.

DE PASQUALE. Io ed il mio gruppo politico siamo perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Camangi e con le soluzioni proposte. Desidero ricordare che le dichiarazioni del Governo, per quanto riguarda la questione dell'edilizia popolare, si ispirano a criteri e concetti esattamente opposti a quelli che hanno ispirato il disegno di legge in esame. Se non sbaglio, due dei cinque mali fondamentali che, secondo l'onorevole Fanfani, affliggono l'edilizia popolare, sono questi: insufficiente coordinamento dei programmi, non sempre razionale assegnazione delle sovvenzioni. Ora, ritengo che questo disegno di legge sia un caso tipico di insufficiente coordinamento di programmi, specialmente se si tiene conto dell'articolo 3-bis proposto dall'onorevole Sottosegretario, dato che si tratterebbe di creare un altro I.N.C.I.S. per la polizia e i carabinieri. Infatti, mentre nella relazione al disegno di legge è detto che con questo provvedimento si vuole venire incontro alle permanenti esigenze del personale della amministrazione della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri, nell'articolo 4 viene escluso che queste case possano essere consegnate a riscatto. Secondo me, non è giusto stabilire una rotazione dei fondi per la permanente costruzione di alloggi destinati sempre alle stesse categorie, in quanto, in tal caso non ci sarebbe fine a quella

che è una limitata esigenza attuale delle categorie stesse. Esiste, quindi, una contraddizione fra il motivo che ha dettato il disegno di legge e l'articolo 3-bis che è stato proposto dall'onorevole Sottosegretario...

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'articolo aggiuntivo che ho presentato, ci fu suggerito proprio dalla sua parte politica ed io ritenni di venire incontro a questo desiderio.

DE PASQUALE. Le osservazioni dell'onorevole Camangi sono molto giuste, in quanto, le sue proposte, pur rimanendo nell'ambito della confusione esistente nel campo dell'edilizia popolare, per lo meno non la aggraverebbe. Quindi, noi siamo d'accordo con gli emendamenti Camangi, che tolgono al disegno di legge il superfluo e riportano tutto il problema nell'ambito dell'I.N.C.I.S.

SCALFARO. Vorrei fare qualche considerazione sulle ragioni fondamentali che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge.

Io ritengo che, se per tutti gli statali esiste il problema della casa, per certe categorie di statali questo problema non riguarda soltanto una situazione di tranquillità familiare ma attiene alla efficienza di servizio. Ed è questa la ragione fondamentale che ha ispirato il disegno di legge per l'arma dei carabinieri e la pubblica sicurezza.

Per quale ragione è sorto l'Istituto per le case degli impiegati statali? È sorto perché costruissero delle case; perché l'impiegato dello Stato, soggetto all'alea del trasferimento, arrivando nella nuova sede non avesse anche la preoccupazione di dover cercare l'alloggio. Anzi, si pensava, addirittura, che l'impiegato trasferito dovesse lasciare la casa al collega che veniva a rimpiazzarlo. Questo, naturalmente, in teoria; perché troppi alloggi si sarebbero dovuti costruire per raggiungere tale fine.

Aggiungerò che, proprio per questo motivo, non sono mai stato d'accordo, e non lo sarò mai, sul metodo del riscatto delle case I.N.C.I.S.; secondo l'euforica impostazione pre-elettorale. Una, secondo me, doveva essere la soluzione: trovare miliardi, per fare case, per rendere più efficiente il servizio nei vari uffici.

D'altra parte, mentre una volta, prima di arrivare al termine della carriera, si passava — come sovente accadeva nell'Amministrazione delle poste — per sette, otto ed anche dieci sedi, oggi è frequente il caso che si entri nell'Amministrazione come avventizio e si percorra tutta la carriera nella stessa sede.

Cioè esiste una maggiore stabilità rispetto al passato.

Ma può dirsi lo stesso nei riguardi dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza? A me pare che queste due categorie, unitamente a qualche altra, costituiscano l'eccezione più evidente a questa stabilità, che oggi è comune a quasi tutti gli statali. Carabinieri e guardie di pubblica sicurezza non possono, per tanti motivi, rimanere a lungo in una stessa sede. A volte sono le autorità locali che chiedono il trasferimento di queste persone, perché temono le amicizie e le relazioni che possono sorgere durante un soggiorno troppo prolungato. Ed allora, il Ministero disponendo dei trasferimenti, si sente più tranquillo quando può assicurare l'alloggio e, quindi, la sistemazione familiare, all'agente trasferito.

Ora, riconosco che questo è innanzitutto problema di efficienza di settori governativi; riconosco che, di fronte a tale problema, non si può chiedere all'opposizione di essere d'accordo; però si può chiedere all'onorevole Camangi — pur dandogli atto della confusione esistente — che riconosca l'esistenza di ragioni obiettive e sufficienti per ammettere che questi settori meritano veramente la sistemazione che il Governo desidera dal loro...

CAMANGI. Ma io non l'ho esclusa...

SCALFARO. Ora, io sono d'accordo che una spesa non sia fatta se motivi di confusione proceurale ce lo impediscono; però, se sappiamo che una certa somma può essere spesa, non dobbiamo preoccuparci, in questa sede, del coordinamento sul piano amministrativo di gestione, in quanto può essere fatto comunque e in qualsiasi momento. Quando, invece, l'onorevole Camangi non parla di coordinamento ma mette avanti un problema di precedenza, io sono costretto a porre il dilemma: o la precedenza è di natura esclusiva — ed allora è inutile parlare di precedenza ed è preferibile lasciare la situazione attuale, in quanto è tempo perso per un impiegato partecipare ad una gara o ad un concorso ove ci siano diritti di precedenza — oppure la precedenza non è esclusiva, ed allora non serve a nulla.

È un settore particolarmente delicato questo, dove, se si vuole raggiungere risultati concreti, è necessario che non vi siano remore.

Sono, perciò, favorevole all'approvazione del provvedimento nella stesura che ci è stata presentata, salvo coordinamento. Se l'articolo 3-bis dovesse essere posto in votazione,

dichiaro, fin d'ora, che son contrario al suo secondo comma.

GAGLIARDI. Per comprendere in pieno la portata di questo disegno di legge basterebbe rifarsi ad una norma, a mio parere contraria al diritto di natura, che vieta, prima di una certa età, il matrimonio agli appartenenti all'arma dei carabinieri. Abbiamo appreso dalla stampa le origini di alcuni fatti delittuosi derivanti da questa costrizione. Basterebbe, dicevo, rifarsi a questa situazione, che è determinata soprattutto dalla mancanza di alloggi, per giustificare la finalità del disegno di legge.

Sono, poi, contrario all'abolizione del secondo comma dell'articolo 3-bis, perché ritengo che questi fondi debbano essere impegnati attraverso piani che non abbiano soltanto un aspetto edilizio, ma che siano anche coordinati alla esistenza di stazioni e di caserme, attorno alle quali debbono sorgere i nuclei di alloggi. In Francia i corpi di polizia hanno dei nuclei di alloggi per i propri dipendenti, creati intorno alle singole sedi; ciò permette di far vivere a questi dipendenti una vita di famiglia e, nello stesso tempo, averli sempre pronti per le esigenze di servizio. Ora, questi piani, non possono farli i funzionari dell'I.N.C.I.S., ma è necessario l'intervento del Ministero dell'interno.

Sono, perciò, favorevole al disegno di legge, tanto più che esso apre la possibilità ai sottufficiali, sergenti, graduati e militari di accedere alle abitazioni cosa che, fino ad ora, non era possibile.

DI NARDO. Il problema della casa è sentito da tutti in Italia e tutti i settori politici, in ogni circostanza, intervengono perché, con opportuni provvedimenti, esso sia risolto. Di questa deficienza risentono anche i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza. Però, io ritengo che la discussione del disegno di legge sottoposto al nostro esame sia inutile; poiché, secondo la legge n. 408 del 1949, il Ministero dei lavori pubblici, in misura delle proprie disponibilità, stanziava i fondi per i comuni, le cooperative e, quindi, anche per l'I.N.C.I.S. Secondo noi il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe far pressioni perché il Ministero del tesoro dia maggiori fondi per tali provvidenze. Invece, con questo disegno di legge, a mio avviso, pur riconoscendo la esigenza delle case per i carabinieri e per la pubblica sicurezza, non faremo che creare una disparità ed un'ingiustizia tra le diverse categorie di impiegati dello Stato. Forse domani saremo costretti ad approvare altre leggi ana-

loghe per i postelegrafonici, i ferrovieri e per ogni altra categoria di impiegati.

Io e la mia parte politica condividiamo in pieno le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Camangi e da altri colleghi; però riteniamo che, approfondendo la discussione sui vari articoli del disegno di legge, si possano introdurre degli opportuni emendamenti, così da consentire di esprimere per questa volta il nostro voto favorevole, raccomandando, tuttavia, che provvedimenti di questo genere non si abbiano a ripetere.

BORIN. A me pare che l'aspetto più concreto di questo provvedimento, considerato dal punto di vista della Commissione interni, sia rappresentato dalla norma del secondo comma dell'articolo 1. Questa norma, infatti, autorizza, per la prima volta, l'I.N.C.I.S. a costruire alloggi in città che non siano capoluoghi di provincia. Noi sappiamo in quante di codeste città esistano tenenze di carabinieri e reparti di pubblica sicurezza, così come vi siano preture o notevoli reparti di guardie di finanza, eppure, finora, non si era mai riusciti ad ottenere che vi si costruissero alloggi dell'I.N.C.I.S.

È uno spiraglio che si è aperto e, allora, io vorrei approfittare dell'occasione per esprimere un desiderio: che questo spiraglio sia aperto anche per le guardie di finanza. Oggi, infatti, accade che funzionari occupino le case dell'I.N.A. e le case popolari, con giustificato risentimento di altre categorie, che si vedono private di un notevole numero di appartamenti.

Una seconda osservazione — di carattere umano — vorrei fare sul terzo comma dell'articolo 4, ove si dispone che l'occupante deve lasciare l'appartamento all'atto della cessazione dal servizio. Noi sappiamo che il giorno del collocamento in pensione è un momento particolarmente difficile e psicologicamente critico; ebbene, io penso che sarebbe opportuno studiare — non so se in questa o in altra sede — una disposizione che consenta di non mettere sulla strada il dipendente dello Stato dopo anni di servizio.

Un chiarimento devo chiedere al relatore della Commissione lavori pubblici. Egli ha detto che questi appartamenti verranno assegnati prevalentemente a guardie di pubblica sicurezza, ecc.: quale è il significato di questo termine: « prevalentemente » ?

RIPAMONTI, *Relatore per la Commissione lavori pubblici*. Intendevo dire che gli appartamenti vanno assegnati alle categorie a reddito più basso, alle categorie di grado meno elevato.

SANNICOLÒ. Abbiamo espresso il nostro parere favorevole sugli emendamenti proposti dall'onorevole Camangi, in quanto riteniamo che solo così si possa eliminare una certa confusione e non per preconcetta opposizione agli intendimenti del disegno di legge.

D'altra parte, non capisco perché le considerazioni sulle particolari esigenze dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza non debba farle l'I.N.C.I.S. Io credo che l'I.N.C.I.S., per la composizione del suo consiglio di amministrazione e per la particolare visione panoramica delle esigenze di tutte le categorie degli statali, possa benissimo tener conto delle esigenze delle due categorie a cui il provvedimento è rivolto. Non credo che sia necessaria una legge speciale !

Il rappresentante del Governo ha detto che l'emendamento da lui proposto è stato introdotto su nostra sollecitazione. Io vorrei chiarire l'equivoco...

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già ritirato l'emendamento.

SANNICOLÒ. Comunque, intendo chiarire l'equivoco.

Io ho avuto un breve colloquio con il Presidente della II Commissione Scalfaro, al quale manifestai la mia intenzione di chiedere al relatore come si sarebbe utilizzato il *surplus* ricavato dopo un certo numero di anni di esercizio.

PREZIOSI COSTANTINO. Ho domandato la parola per una questione non di forma, ma di sostanza. In generale sono d'accordo con quelle che sono state le osservazioni dell'onorevole Borin, perché egli ha posto un po' il dito sulla piaga di questa legge, rappresentata dall'ultima parte dell'articolo 4, dove è detto che la concessione dell'alloggio deve essere revocata qualora il personale sia trasferito o cessi dal servizio. Io credo che quest'ultima parte dovrebbe essere soppressa, perché c'è una legge delega al Governo per il riscatto degli appartamenti I.N.C.I.S., nel senso che, quando gli impiegati abbiano occupato per un certo numero di anni gli appartamenti, ne possono divenire proprietari.

SCALFARO. Quando non siano alloggi di servizio !

PREZIOSI COSTANTINO. Sono d'accordo, ma nel caso specifico faccio notare che non può essere tolta l'abitazione a colui che va in pensione o cessa dal servizio. Porto un esempio pratico: ho un segretario, ex appuntato dei carabinieri, che è andato a riposo, con l'ultima legge, all'età di 48 anni. Egli percepisce 28.000 lire di pensione, mentre quando era in servizio ne percepiva 63.000.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE — (INTERNI - LAV. PUB.) SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1958

Domando, quindi, come possa vivere un appuntato che si trovi in queste condizioni, quando sia privato dell'alloggio.

Mi riservo di presentare un emendamento in proposito.

BIAGGI. Desidero richiamare l'attenzione su determinate situazioni che si verificano nei piccoli comuni di montagna e di frontiera per quanto riguarda la Guardia di finanza.

Parlo per l'esperienza che ho di determinati centri di montagna. Io ritengo che, anche agli effetti di una migliore utilizzazione e destinazione degli alloggi e di un minore costo degli alloggi stessi, sarebbe opportuno inserire tra i beneficiari di questa legge anche la Guardia di finanza, particolarmente per quanto riguarda i comuni di frontiera e di montagna. Certi comuni hanno quattro o cinque famiglie di carabinieri e quattro o cinque famiglie di guardie di finanza; il costruire le case per 10 famiglie costa unitariamente meno che costruire per cinque famiglie. Il corpo benemerito delle guardie di finanza non dipende dal Ministero dell'interno, ma agli effetti pratici si verrebbe a privare dei benefici di questa legge una categoria di funzionari che hanno le stesse esigenze dei carabinieri e della pubblica sicurezza.

DI GIANNANTONIO. Nell'intervento dell'onorevole Biaggi abbiamo la riprova di quello che diceva l'onorevole Camangi, la aspirazione, cioè, di estendere i benefici della legge ad altre categorie. Però, osservo che il privilegio è sempre in funzione di una sua particolare limitazione o condizionamento. Quando esiste una forma di privilegio per alcune amministrazioni dello Stato, l'unico modo sociale per cercare di ridurre il carattere del privilegio è proprio quello di estenderlo ad altre amministrazioni, mentre, mantenendo limitato il privilegio, si contribuisce a renderlo più accentuato. Sarà, perciò, bene che in seguito, l'Amministrazione delle finanze si preoccupi di far approvare per la Guardia di finanza delle disposizioni analoghe a quelle che stiamo esaminando, proprio per generalizzare questo privilegio.

BIAGGI. Io condivido il criterio esposto dall'onorevole Scalfaro sulla funzionalità del corpo di polizia e dell'arma dei carabinieri; però la stessa esigenza funzionale esiste anche per il corpo della Guardia di finanza. Occorre, perciò, scorporare anche la Guardia di finanza dalle norme comuni.

CAMANGI. Vorrei sgomberare il campo da qualche equivoco sorto in seguito alle mie proposte.

Si è largamente parlato, da parte di alcuni, delle necessità funzionali della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza, e della opportunità di andare incontro a tali esigenze. Nessuno ha avuto in mente di non andare incontro a queste esigenze, e tanto meno io che, con il mio emendamento all'articolo 2, stabilivo che le case debbono essere date con precedenza a questo personale. Con precedenza, beninteso, finché ve n'è bisogno. Fissato, quindi, il criterio della precedenza, il problema delle esigenze di queste due categorie può definirsi completamente risolto.

Altro problema è quello di costruire anche nelle località che non siano capoluoghi di provincia. Anche questo problema viene affrontato e risolto con il mio emendamento.

Altra preoccupazione è stata quella di stabilire che il programma di costruzione degli alloggi sia fatto di concerto col Ministero dell'interno, proprio in considerazione della particolare destinazione degli alloggi e delle esigenze delle due categorie interessate.

Mi pare che, in sostanza, i miei emendamenti, nulla togliendo ai fini del provvedimento, eliminino tutto ciò che di superfluo vi esiste, sanando almeno parzialmente la confusione che, attualmente, esiste in materia e nel settore specifico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Confermo di aver ritirato l'articolo 3-bis e prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio agli articoli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di provincia ».

L'onorevole Camangi ha presentato un emendamento suppressivo: « Sopprimere tutta

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE — (INTERNI — LAV. PUB.) SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1958

la parte dell'articolo successiva alle parole: « n. 408 », inserendo il secondo comma dell'articolo 1 nell'articolo 2 proposto dal Governo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole al mantenimento del testo perché, come ha illustrato molto bene l'onorevole Scalfaro, secondo noi questa legge è necessaria per motivi funzionali che, talvolta, sorgono anche proprio nell'interesse degli agenti stessi. Accade, che sia opportuno fare dei trasferimenti perché l'agente, per motivi ambientali, a un certo momento, non è più idoneo alla permanenza nella sede che occupa, mentre può ancora essere un ottimo elemento altrove. La sicurezza dell'alloggio è un elemento importantissimo per poter attuare tali trasferimenti.

Prego, quindi, le Commissioni di respingere la richiesta di soppressione avanzata dall'onorevole Camangi, le cui osservazioni, a mio avviso, dovranno essere portate in altra sede e non in occasione di una legge particolare, che vuole venire incontro alle necessità funzionali di una amministrazione che è responsabile della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Metto in votazione il mantenimento della seconda parte del primo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

L'onorevole De Michieli Vitturi ha proposto all'articolo 1 il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo le parole: Arma dei carabinieri, le altre: della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato* ».

SCALFARO. Per dichiarazione di voto. Io ritengo che la proposta di inserire altri corpi ed enti tra i beneficiari della legge parta da una constatazione di fatto che condivido, particolarmente per quello che concerne la Guardia di finanza. Però, credo che sia molto meglio che le Commissioni riunite approvino un ordine del giorno che contenga i principi esposti nell'emendamento in discussione.

Se si potesse stabilire che la somma devoluta all'attuazione della legge viene portata ad un miliardo, e che quindi i benefici vengono estesi ad altre categorie, saremmo tutti d'accordo; ma con i 240 milioni disponibili, diluiti su troppe categorie di dipendenti, non si risolverebbe niente.

Sono, perciò, favorevole perché venga approvato un ordine del giorno al Governo, affinché provveda, anche per altri settori a stanziare dei fondi ed a dare incarico all'I.N.C.I.S. di costruire le case.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Michieli Vitturi, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio:

« *Aggiungere, al primo comma, le parole: e delle Guardie di finanza* ».

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 1, di cui ho dato lettura, nel testo proposto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonché ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Camangi ha proposto un'articolo sostitutivo che è precluso, dopo l'approvazione dell'articolo 1.

Metto in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1 è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE — (INTERNI — LAV. PUB.) SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1958

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri».

I deputati Preziosi Costantino e Di Nardo hanno proposto un emendamento che sopprime le parole, al terzo comma, da: « o cessi dal servizio », sino alla fine del comma.

Metto in votazione il mantenimento del testo.

(È approvato).

Gli onorevoli Preziosi e Di Nardo hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Sostituire nell'articolo 4, le parole da: altra sede, a carabinieri, con le parole: Al personale che cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri è data facoltà di godere del riscatto ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio notare che su questo emendamento v'è preclusione dopo l'approvazione dell'articolo 1 dove si parla di « locazione semplice ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente vi è preclusione. D'altra parte, dichiaro che il problema è da noi molto sentito, ma non può essere risolto in questa sede. Comunque, l'emendamento contraddice la disposizione dell'articolo 1, che parla di locazione semplice.

PREZIOSI COSTANTINO. Non vi è contraddizione. Dopo la « locazione semplice » si può benissimo riscattare. Posso ammettere che l'emendamento sovverta lo scopo della legge, ma non che sia antiggiuridico.

PRESIDENTE. Non essendo pacifica la preclusione pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Preziosi e Di Nardo, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 4 nel testo proposto.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo 5:

« Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono in-

scritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240 milioni.

All'onere di lire 240 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, subito, a scrutinio segreto.

SANNICOLÒ. Per dichiarazione di voto: noi avevamo condotto una battaglia perché ritenevamo necessario un coordinamento generale della materia. Constatato che questo aspetto della questione è stato praticamente accantonato e dato che si tratta di costruzioni di alloggi, dichiaro che il gruppo del P.C.I. voterà favorevolmente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Scalfaro ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici ed affari interni, preso atto — in sede di discussione del disegno di legge n. 344 concernente la: « Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » — delle analoghe esigenze del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo forestale dello Stato, invita il Governo ad esaminare il problema e proporre i mezzi atti a risolverlo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE — (INTERNI — LAV. PUB.) SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1958

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri »:

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	46
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

II Commissione: Bisantis, Borin, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Di Benedetto, Di Giannantonio, Elkan, Gagliardi, Gaspari, Mattarelli Gino, Nanni, Preziosi Co-

stantino, Rampa, Riz, Russo Spena, Scalfaro, Sannicolò, Sciolis, Simonacci, Toros, Venturini, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli.

IX Commissione: Aldisio Salvatore, Alessandrini, Bontade Margherita, Baroni, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bianchi Gerardo, Buzzetti Primo, Camangi, Cassiani, Cervone, Cibotto, De Capua, De Michieli Vitturi, De Pasquale, De Vito Antonio, Di Nardo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martino Michele, Ripamonti, Sarti, Terranova, Viviani Arturo, Zurlini.

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI